



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 76/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

"Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21
(Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)"

relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/1/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/1/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/01/2021

Testo a confronto

L.R. 19 novembre 2020, n. 21 come modifica dalla Proposta di legge n. 76/11^ pag. 3

Normativa nazionale

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142). pag. 6

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Normativa regionale

L.R. 19 novembre 2020, n. 21. pag. 8

Istituzione Consorzio Costa degli Dei.

Testo a fronte



Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21.

Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.

Progetto di legge n. 76/11^

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)”

Gennaio 2021

<p align="center">Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 76/11[^]</p>
<p>Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.</p> <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center"><i>(Funzioni)</i></p> <p>1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:</p> <p> a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;</p> <p> b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;</p> <p> c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;</p> <p> d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;</p> <p> e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;</p> <p> f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;</p> <p> g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree</p>	<p>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)</p> <p align="center">Articolo 5</p> <p align="center"><i>(Funzioni)</i></p> <p>1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:</p> <p> a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;</p> <p> b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;</p> <p> c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p> d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;</p> <p> e) definizione delle zone d'interesse botanico e faunistico da tutelare;</p> <p> f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;</p> <p> g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree</p>

industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142).

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 142 *Aree tutelate per legge* [\(263\)](#)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [\(264\)](#), [\(269\)](#)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 [\(265\)](#):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee A e B [\(266\)](#) [\(269\)](#);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate [\(267\)](#);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'[articolo 140](#), comma 4. [\(268\)](#)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'[articolo 157](#).

[\(263\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(264\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(265\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(266\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(267\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(268\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 5\) e 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(269\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

L.R. 19 novembre 2020, n. 21.**Istituzione Consorzio Costa degli Dei.**

Art. 1 *Consorzio Costa degli Dei.*

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

Art. 2 *Statuto.*

1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.
 2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.
-

Art. 3 *Organi.*

1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore tecnico.
2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.

3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo statuto.

Art. 4 *Rappresentanti.*

1. I rappresentanti del Consorzio sono eletti dai consigli comunali. Il loro numero è fissato dallo statuto che prevede la presenza di almeno un componente della minoranza.

Art. 5 *Funzioni.*

1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:

a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;

b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;

c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;

d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;

e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;

f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;

g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 6 *Contributi.*

1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
 2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.
 3. La Regione Calabria, negli anni di durata del Consorzio, eroga annualmente un contributo di 150.000,00 euro.
-

Art. 7 *Norma transitoria.*

1. Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.
-

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.